

MODELLO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA

**POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DEL PAGAMENTO DI SOMME
ISCRITTE A RUOLO RATEIZZATE**

(art. 19, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

PREMESSO

- che _____, con sede in _____, codice fiscale n. _____, partita IVA _____ (in seguito denominata "Contraente"), a seguito di iscrizione a ruolo e' debitrice per somme dovute a seguito di una o più iscrizioni a ruolo dell'importo complessivo di € _____ (euro _____);

- che, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 l'agente della riscossione, su richiesta del Contraente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili;

- che spetta all'agente della riscossione la valutazione discrezionale dello stato di "temporanea situazione di obiettiva difficoltà" del Contraente;

- che la scadenza di ogni singola rata deve essere fissata all'ultimo giorno di ciascun mese;

- che sull'importo delle singole rate sono dovuti gli interessi:

▪ al saggio del _____ annuo

ovvero ⁽¹⁾:

▪ al saggio del _____ annuo relativamente alle somme iscritte a ruolo dal _____

▪ al saggio del _____ annuo relativamente alle somme iscritte a ruolo dal _____

da applicarsi:

a) dalla data di scadenza del termine di pagamento prevista dal ruolo, se l'istanza di rateazione e' stata presentata prima di tale data;

b) ovvero dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione, in caso contrario; in tale seconda ipotesi, devono essere aggiunti gli interessi di mora/sanzioni civili⁽²⁾ (tasso _____) tra la data di scadenza del termine di pagamento e quella di presentazione dell'istanza di rateazione;

- che, trattandosi di istanza di rateazione per importi superiori a € 50.000,00, il Contraente e' tenuto a prestare garanzia, anche a mezzo polizza fideiussoria, per l'intero periodo di rateazione del detto importo aumentato di un anno;

⁽¹⁾ nel caso in cui il saggio di interesse applicato da vari enti creditori sia diverso.

⁽²⁾ per i crediti degli enti pubblici previdenziali dovranno essere applicate le sanzioni civili di cui all'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 46/1999.

CIO' PREMESSO

La Società _____ (di seguito denominata "Società"),
autorizzata all'esercizio del ramo cauzione con decreto/provvedimento⁽³⁾
del _____, pubblicato nella G.U. n. _____ del _____, e quindi in
regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, domiciliata
in _____, con la presente polizza

si costituisce fideiussore del Contraente

il quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con
questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore
di Equitalia _____ agente della riscossione della provincia di _____
alle condizioni che seguono, per il pagamento degli importi sotto
specificati e per il periodo di rateazione aumentato di un anno:

- a) somme dovute dal Contraente € _____ (euro _____)
- b) interessi complessivi di rateazione € _____ (euro _____)
- c) interessi di mora tra scadenza e istanza € _____ (euro _____)
- d) compensi di riscossione dovuti all'agente della riscossione (art. 17, comma 1,
d.lgs. n. 112/1999)
- e) spese esecutive dovute all'agente della riscossione (art. 17, comma 6, d.lgs. n.
112/1999 e DD 21.11.2000)
- f) diritti di notifica della cartella di pagamento (€ 5,88)

per un importo massimo complessivo garantito di € _____ (euro _____)

da versare in n. _____ rate mensili, con scadenza la prima _____ e
l'ultima il _____.

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

Premio	Totale
_____	_____

Fatto in quattro esemplari ad un solo effetto,
in _____ il _____

Il pagamento dell'importo di € _____ dovuto alla firma della
presente polizza, e' stato effettuato per mani del sottoscritto
oggi _____ alle ore _____ in _____.

⁽³⁾ Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ovvero provvedimento dell'Istituto
per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP)

CONDIZIONI GENERALI

A) Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e l'Agente della Riscossione

Art. 1 - Oggetto della garanzia - La Società garantisce ad Equitalia_____S.p.a., agente della riscossione della provincia di _____ per il periodo di tempo indicato all'art. 2 e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo garantito, il pagamento alle singole scadenze delle rate dovute dal Contraente ai sensi di quanto indicato in premessa, comprensive degli interessi, degli aggi di riscossione, delle spese esecutive e dei diritti di notifica previsti nella premessa stessa.

Art. 2 - Durata della garanzia - La garanzia prestata con la presente polizza a favore di Equitalia_____S.p.a. agente della riscossione della provincia di _____ ha validità dalla data in cui lo stesso agente della riscossione ha concesso la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo e per l'intero periodo della dilazione stessa aumentato di un anno, e cioè dal _____ al _____. Decorso il termine di cui al comma precedente, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto.

Art. 3 - Avviso di sinistro - Pagamento - Qualora il Contraente non abbia effettuato il pagamento anche di una sola rata, Equitalia_____S.p.a. agente della riscossione della provincia di _____ con lettera raccomandata a.r., inviata per conoscenza anche al Contraente, può richiedere alla Società il versamento di tutta la residua somma dovuta - previo ricalcolo degli interessi di cui in premessa eventualmente non maturati - e la Società provvederà, senza eccezioni, al pagamento allo stesso agente della riscossione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, salvo che il Contraente non abbia già provveduto ad effettuare tale pagamento.

Art. 4 - Rinuncia alla preventiva escussione - La Società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente prevista dall'art. 1944 cod. civ.

Art. 5 - Surrogazione - La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'agente della riscossione in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6 - Rinvio - Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza e dalle sue eventuali appendici, si applicano le disposizioni di legge in materia di contratti di assicurazione e di fideiussione, alle quali le parti integralmente si riportano.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni alla Società - Tutte le comunicazioni alla Società in dipendenza della presente polizza devono essere notificate per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione generale della Società od all' Agenzia alla quale e' assegnata la polizza.

Art. 8 - Foro competente - In caso di controversia fra la Società e Equitalia_____S.p.a. agente della riscossione della provincia di _____ e'competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove è posta la sede legale di Equitalia_____S.p.a.

B) Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Contraente

Art. 9 - Premio - Il premio indicato in polizza e' dovuto in via anticipata ed in unica soluzione. In caso di minor durata il premio versato resta integralmente acquisito alla Società.

Art. 10 - Rivalsa - Il Contraente e i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato ad Equitalia _____ agente della riscossione della provincia di _____, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 cod. civ.

Art. 11 - Rivalsa delle spese di recupero - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

Art. 12 - Controgaranzia - Nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ., la Società può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero prestì altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.

Art. 13 - Imposte e tasse - Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 14 - Rinvio - Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza e dalle sue eventuali appendici, si applicano le disposizioni di legge in materia di contratti di assicurazione e di fideiussione, alle quali le parti integralmente si riportano.

Art. 15 - Forma delle comunicazioni alla Società - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza della presente polizza devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società od all'Agenzia alla quale e' assegnata la polizza.

Art. 16 - Foro competente - In caso di controversia fra la Società ed il Contraente è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

- Art. 10 - (Rinuncia ad opporre eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 cod. civ.)
Art. 12 - (Facoltà della Società di chiedere una controgaranzia)
Art. 16 - (Deroga alla competenza territoriale)

IL CONTRAENTE
